

Pagna ewlenija>Sib professjonist legali>Tipl ta' professjonijiet legali

Tipi di professioni giuridiche

Italja

Questa pagina contiene informazioni generali sulle professioni legali in Italia.

Professioni GIURIDICHE – introduzione

Le principali professioni giuridiche in Italia sono: i magistrati (giudici e pubblici ministeri) gli avvocati e i notai.

Magistratura

La Costituzione struttura l'esercizio della **funzione giurisdizionale** da parte dei giudici e dei pubblici ministeri.

Giudici

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. (articolo 101 della Costituzione).

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo sezioni specializzate presso organi giudiziari ordinari. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia

L'accesso alla magistratura ha luogo per concorso. È tuttavia ammessa la nomina di magistrati onorari per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli.

Autonomia e indipendenza

La magistratura costituisce un **organo autonomo**, indipendente da ogni altro potere (**articolo 104 della Costituzione**).

L'indipendenza della magistratura è assicurata dall'organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura, cui spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. (articolo 105 della Costituzione)

I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.

I magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della Magistratura, adottata per i motivi o con le garanzie stabilite nei loro riguardi dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Pubblici ministeri

Organizzazione

La Costituzione sancisce il principio dell'**indipendenza e autonomia anche** del pubblico ministero (**articolo 107**).

L'articolo 112 della Costituzione detta il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: una volta ricevuta notizia di un reato, il pubblico ministero competente deve avviare le indagini e sottoporre l'esito al giudice ai fini della valutazione, formulando le richieste pertinenti. L'obbligatorietà dell'azione penale concorre a garantire l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio della propria funzione e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L'ufficio del pubblico ministero è costituito presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni.

Ruolo e funzioni

Il pubblico ministero partecipa a tutti i **procedimenti penali** e rappresenta lo **Stato**. I pubblici ministeri partecipano ai procedimenti civili ove ciò previsto dalla legge (ad esempio determinate controversie di diritto di famiglia, cause concernenti persone prive della capacità giuridica, ecc.).

Personale delle cancellerie e delle segreterie

Il personale delle cancellerie e delle segreterie degli uffici giudiziari è personale amministrativo appartenente a varie categorie (direttore, funzionario, cancelliere, contabile, ausiliario, ecc) reclutato attraverso concorso pubblico ad esami e inquadrato come pubblico dipendente attraverso un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri.

Tale personale dipende dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione

giudiziaria, del personale e dei servizi, e svolge compiti amministrativi, di gestione dei registri e dei fascicoli, e assiste la giurisdizione in tutte le tipologie di procedimenti.

La formazione del personale è a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione.

Organizzazione delle professioni legali: avvocati, notai

Avvocati

L'avvocato è un libero professionista chiamato a rappresentare e assistere il cliente - persona fisica, impresa o Stato innanzi un giudice civile, penale o amministrativo

L'avvocato difende il cliente in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.

Presso ogni Tribunale è costituito un Consiglio dell'ordine composto da avvocati eletti dagli avvocati iscritti al relativo albo.

L'istituzione nazionale è il Consiglio nazionale forense, eletto dai consigli dell'ordine riuniti su base distrettuale.

Con la legge 31 dicembre 2012, n. 247 è entrata in vigore la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

Notai

Il notaio è un **libero professionista** esercente una **funzione pubblica**: la funzione di attribuire pubblica fede agli atti stipulati alla sua presenza.

La professione del notaio è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", cosiddetta "legge notarile".

L'istituzione nazionale è il Consiglio nazionale del notariato.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.